

*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

NUCLEO DI VALUTAZIONE ATTI UE

- Alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE
- e, p.c. Al Nucleo di valutazione degli atti UE
del Ministero dell'economia e delle finanze
- Al Nucleo di valutazione degli atti UE
del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
- Al Capo del Dipartimento per la mobilità
sostenibile
- Al Capo del Dipartimento per la
programmazione strategica, i sistemi
infrastrutturali, di trasporto a rete,
informativi e statistici
- Al Capo del Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali
- Alla Dott.ssa Grazia Maria Cacopardi

OGGETTO: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012). Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio.
Cod. Consiglio 11306/22 Cod. interistituzionale 2022/0232 (COD) Cod. Commissione COM (2022) 381 final.

In riscontro alla nota di pari oggetto, n. 8228 del 9 agosto 2022, si trasmette, in allegato, la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Non è stata redatta la tabella di corrispondenza, in quanto trattasi di proposta di regolamento abrogativo che non necessita di norme di attuazione.

IL COORDINATORE
(Cons. Carmela Chiara Palermo)





Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 381 final del 05/08/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0232(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 e del regolamento (CE) n. 851/2006 è presentata nel contesto del programma REFIT della Commissione e del suo impegno per legiferare meglio. L'obiettivo è garantire un quadro legislativo adatto allo scopo e di qualità, come indicato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea. Al riguardo la Commissione ha individuato questi atti obsoleti e propone la loro abrogazione.

Nel suo programma di lavoro per il 2020 la Commissione ha annunciato l'intenzione di abrogare il regolamento (CEE) n. 1108/70. Coerentemente con l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 71 TCE ed ex articolo 75 TCEE), il regolamento (CEE) n. 1108/70 prevede la raccolta di dati relativi alle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonché la raccolta di statistiche sull'uso di tali infrastrutture.

Il predetto regolamento (CEE) n. 1108/70 è stato successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 2598/70, a sua volta modificato dal regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, dal regolamento (CE) n. 906/2004 della Commissione e dal regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, per meglio definire gli schemi per la contabilità del regolamento (CEE) n.

1108/70.

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una consultazione mirata degli istituti nazionali di statistica sulle difficoltà riscontrate dagli Stati membri nel rispettare gli obblighi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70. Sulla base delle informazioni acquisite, il servizio competente della Commissione ha effettuato una valutazione. Al termine della predetta valutazione, la Commissione ha ritenuto il regolamento (CEE) n. 1108/70 obsoleto, in quanto i dati che avrebbero dovuto essere raccolti, sono disponibili già da altre fonti o non più necessari nella forma e secondo le specifiche richieste dal regolamento. Pertanto, ad avviso della Commissione, il regolamento (CEE) n. 1108/70 dovrebbe essere abrogato, per eliminare le incoerenze nell'ordinamento giuridico dell'UE, contribuendo a semplificare la legislazione dell'UE ed eliminando un atto giuridico ormai superato.

Analoghe valutazioni della Commissione sono state formulate riguardo al regolamento (CE) n. 851/2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La base giuridica del regolamento (CEE) n. 1108/70 è stata individuata nell'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (ex articolo 71 TCE ed ex articolo 75 TCEE).*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La Relazione della Commissione non indica nulla riguardo al principio di sussidiarietà.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La Relazione della Commissione non indica nulla riguardo al principio di proporzionalità.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione della proposta è complessivamente positiva in quanto vengono aboliti oneri amministrativi divenuti ormai obsoleti.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Le disposizioni contenute nella proposta possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, in quanto abrogano oneri amministrativi obsoleti.</i>
3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nulla da segnalare</i>

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si realizzano risparmi per l'eliminazione di oneri amministrativi obsoleti.</i>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si realizza una semplificazione amministrativa.</i>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nulla da segnalare</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si eliminano oneri amministrativi divenuti ormai obsoleti.</i>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nulla da segnalare</i>

Altro

--